

Milano, 2 agosto 2005

Spettabili

Vedi Lista di distribuzione

Oggetto: Disdetta con preavviso degli accordi sindacali aziendali

Spettabili Organizzazioni Sindacali,

in considerazione del mutato contesto di riferimento e nello spirito di trasparenti relazioni industriali, Vi informiamo che l'analisi dell'andamento economico e finanziario degli ultimi due anni, nonché la verifica dei risultati del primo semestre dell'anno in corso, configurano per questa azienda un quadro talmente negativo che è nostro preciso dovere portare immediatamente anche alla Vostra attenzione.

Di seguito forniamo i principali indicatori dell'andamento della gestione aziendale espressi in milioni di €:

(dati in milioni di €)	anno 2003	anno 2004	1° semestre 2005
Ricavi	115,4	81,1	31,4
Risultato operativo lordo	16,2	-2	-9,7
Risultato netto	7,2	-8,7	-10,8

Le stime relative all'interno anno 2005 prevedono circa 65 Mln di € di ricavi e, rispetto al 2004, un marcato aumento delle perdite.

In queste condizioni è realistico immaginare che, qualora non si intervenga con drastiche misure, prima di fine anno il capitale sociale (attualmente di circa 10,4 Mln. di € interamente versati) scenderà a livelli tali da compromettere la continuità dell'azienda, con conseguente dispersione delle risorse umane e tecnologiche.



Questa analisi, per una corretta e responsabile gestione aziendale, impone perciò l'individuazione di urgenti ed indifferibili azioni di riequilibrio che siano in grado di invertire la tendenza sopraindicata.

A tal fine, per garantire la continuità dell'attività aziendale, nel nuovo e sopravvenuto contesto imprenditoriale ed economico, appare essenziale contenere sensibilmente il costo del lavoro che, attualmente, rappresenta circa il 80% dei ricavi.

Ciò può avvenire anche incidendo sui trattamenti economici e normativi derivanti dall'applicazione di una pluralità di accordi sindacali aziendali stipulati nell'arco degli ultimi 15 anni sulla base di presupposti industriali ed economici che oggi, anche in considerazione di eventi straordinari ed imprevedibili, sono travolti dalla realtà sopra descritta e dalle ancor peggiori previsioni nel breve e medio periodo.

A titolo meramente esemplificativo è infatti necessario prendere atto che tali accordi, tra l'altro:

- a) determinano una maggiorazione del 35% delle retribuzioni di base - per la sola parte fissa - rispetto ai minimi fissati dal CCNL degli addetti all'Industria Metalmeccanica;
- b) individuano forme di retribuzione "premiante" collettive del tutto avulse alla presente realtà industriale ed economica e, quindi, non più realmente incentivanti;
- c) individuano salari per aree professionali che non trovano riscontro nell'attuale mercato.


Pertanto, ferma restando la necessità del nuovo azionista di riservarsi il tempo minimo necessario per avviare una riflessione sulla congruità degli attuali assetti contrattuali nazionali applicabili al Gruppo Finsiel, con la presente - anche in considerazione delle ragioni di disequilibrio sopra esposte e della conseguente necessità di salvaguardare nell'interesse comune la continuità aziendale - Vi comunichiamo la nostra volontà di disdettare tutti gli accordi collettivi aziendali ora vigenti.

In particolare si dà disdetta dei seguenti accordi sindacali aziendali, con la precisazione che per gli accordi più risalenti e sostituiti dalla successiva contrattazione collettiva aziendale la presente disdetta deve intendersi riferita alle eventuali pattuizioni che dovessero risultare ancora oggi vigenti:

- **accordo del 22 dicembre 1992** sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali FIOM, FIM e UILM Nazionali e Territoriali, con le RSA e Intersind Delegazione per la Lombardia; l'effetto della disdetta è a due mesi dalla ricezione della presente
- **accordo del 9 marzo 1994** sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali FIOM e FIM Territoriali e con il coordinamento delle RSA; l'effetto della disdetta è a due mesi dalla ricezione della presente
- **accordo del 25 maggio 1995** sottoscritto con il Coordinamento Sindacale Banksiel; l'effetto della disdetta è a due mesi dalla ricezione della presente
- **accordo del 29 aprile 1998** sottoscritto le Organizzazioni Sindacali FIOM e FIM Territoriali e con le RSU di Milano, Padova, Roma e Torino; l'effetto della disdetta è a due mesi dalla ricezione della presente
- **accordo del 29 aprile 1998** sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali FIOM e FIM di Milano e Padova, con le RSU di Milano, Padova, Roma e Torino e con L'Intersind Delegazione per la Lombardia; l'effetto della disdetta, ora per allora, è al 31 dicembre 2005
- **accordo del 22 ottobre 2001** sottoscritto con le RSU di Milano e Padova; l'effetto della disdetta è a due mesi dalla ricezione della presente
- **accordo del 5 febbraio 2003** sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali FIOM e FIM di Milano e Padova e con le RSU; l'effetto della disdetta è a due mesi dalla ricezione della presente
- **accordo del 20 giugno 2003** sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali FIOM e FIM di Milano e Padova e con le RSU di Milano, Padova, Roma e Torino; l'effetto della disdetta è, ora per allora, al 31 dicembre 2005.

Durante i periodi di preavviso sopra esposti questa azienda si rende fin d'ora disponibile ad avviare, su Vs. richiesta, appositi incontri per approfondire ulteriormente tutto quanto sopra esposto.

Distinti saluti.

Banksiel S.p.A.

Vincenzo Giovannitti
Amministratore Delegato